

Comune di Barano d'Ischia

REGOLAMENTO per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini

(approvato con delibere consiliari n. 33 del 18.2.2000 e n. 10 del 27.1.2001)

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Oggetto del Regolamento sono le attività di Barbiere, di Parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini, comunque esercitate, disciplinate dalla legge 14.2.63, n. 161, modificata dalla legge 1142 del 23.12.70.

E' esclusa qualsiasi attività propria delle professioni sanitarie o ausiliarie delle medesime, regolata dal testo unico delle leggi sanatorie.

E' altresì esclusa l'attività di estetista, disciplinata dalla legge n. 1 del 4.1.90. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere e parrucchiere ai sensi dell'art. 9 della predetta legge.

ART. 2 AUTORIZZAZIONE AI FINI IGIENICO-SANITARI

Chiunque intenda esercitare l'attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di mestieri affini deve essere provvisto di autorizzazione rilasciata dal Comune, previa verifica dei requisiti di cui appresso, e l'accertamento della sussistenza di tutti i requisiti di cui all'art. 2 della richiamata legge n. 161/63 nei modi previsti dalla medesima normativa.

E' comunque vietato l'esercizio di queste attività in forma ambulante.

Non è consentito svolgere attività in forma stagionale, come pure non è consenti svolgere tali attività presso alberghi.

L'attività viene concessa in presenza dei seguenti requisiti:

- a) qualificazione professionale conseguita ai sensi dell'art. 2 della legge 1142/70 dal titolare o dalla maggioranza dei soci operanti nell'azienda (uno in caso di due) quando si tratta di impresa artigiana, o dal Direttore nel caso di impresa non artigiana;
- b) idoneità sanitaria del personale addetto, ai sensi dei successivi articoli del vigente regolamento;
- c) idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature e impianti in questi esistenti, verificata secondo quanto previsto dal regolamento.

ART. 3 TIPOLOGIE DELLE AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione amministrativa può essere rilasciata per una delle seguenti attività:

BARBIERE – è l'attività esercitata esclusivamente su persona maschile e consiste nel taglio della barba o dei capelli ed in servizi tradizionalmente complementari, compreso la colorazione;

PARRUCCHIERE – è l'attività esercitata indifferentemente su uomo e donna e comprende il taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e decolorazione, l'applicazione di parrucche e di ogni altro servizio inerente complementare al trattamento estetico del capello;

MESTIERI AFFINI – sono le attività inerenti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come quelle di estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore, manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico.

Le attività congiunte di barbiere e parrucchiere devono essere svolte in locali attigui, separati ma non comunicanti.

Le suddette attività debbono essere svolte nei locali indicati nell'autorizzazione.

Per eccezionali e comprovate necessità legate alle condizioni dell'utente, che comportino l'impossibilità fisica a recarsi presso l'esercizio, è ammessa l'esecuzione della prestazione presso la dimora dello stesso.

ART. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2 bis della legge n. 161/63 inserita dalla legge 1142/70, è presieduta dal Sindaco o da un suo delegato ed è composta da:

- tre rappresentanti della categoria artigianale;
- tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- responsabile del servizio di igiene pubblica della A.S.L. competente per territorio o un suo delegato;
- Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- un rappresentante della C.P.A. o un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, relativamente a:

- a) domande di nuove autorizzazioni;
- b) domande di trasferimento;
- c) domanda di modifica della tipologia dell'esercizio;
- d) proposte di revoca dell'autorizzazione;
- e) modifiche del regolamento;
- f) ogni altro argomento interessante il comparto specifico che le venga sottoposto dal Presidente.

La riunione della Commissione, in prima convocazione, è valida se sia presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti (in seconda convocazione si considera la maggioranza dei presenti comunque in numero non inferiore a tre).

La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 5 FORMALITÀ PER L'AUTORIZZAZIONE

La domanda va presentata al Sindaco e deve indicare:

- l'attività o le attività per le quali viene richiesta;
- le generalità, la residenza ed il codice fiscale del richiedente,
- l'ubicazione dei locali presso i quali si intende esercitare l'attività;

- la data presunta di inizio attività.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- planimetria dei locali da utilizzare per l'esercizio dell'attività che sarà successivamente verificata dai competenti organi comunali;
- certificazione o autocertificazione della qualifica professionale del titolare o soci addetti se impresa artigiana, o del direttore se impresa non artigiana;
- nel caso in cui il richiedente sia una società, dovranno inoltre essere allegate:
- copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto con gli estremi di iscrizione nei registri delle società presso la Cancelleria del Tribunale ovvero di registrazione presso l'Ufficio del Registri atti privati, nel caso di società semplice, di fatto o irregolare.

La domanda deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante della società.

L'autorizzazione è rilasciata, previa acquisizione della certificazione o autocertificazione "antimafia" con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale, e del rilascio viene data comunicazione all'interessato.

Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere congruamente motivato.

Entro 120 giorni dall'inizio dell'attività debbono essere prodotti all'Ufficio comunale:

- certificato di iscrizione nell'albo delle Imprese Artigiane o nel registro delle imprese della Camera di Commercio;
- certificazione sanitaria del personale addetto.

ART. 6 CESSAZIONE DI ATTIVITA' E MODIFICA DELLA TITOLARITA'

a) Cessazione:

Entro 90 giorni dalla cessazione di attività, il titolare deve restituire all'ufficio comunale l'autorizzazione a suo tempo rilasciatagli.

In difetto di quanto sopra, l'autorizzazione deve intendersi revocata.

b) Sostituzione di titolarità:

Nel caso in cui il richiedente, in possesso della qualificazione professionale, subentri in un'attività esistente e regolarmente autorizzata, questi potrà ottenere dal Sindaco una nuova autorizzazione, allegando alla domanda copia del contratto di cessione dell'azienda debitamente formalizzata come per legge.

Il subentrante avrà diritto a continuare l'attività anche in deroga alle distanze minime di cui all'art. 14.

Nei casi di cambiamento di titolarità dell'esercizio, come pure nei casi di cambiamento, di ampliamento o di modificazione strutturale della sede dell'esercizio stesso, dovrà essere fatta domanda preventiva ai fini del controllo igienico delle condizioni dell'esercizio.

Gli aventi diritto al mantenimento dell'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi dell'art. 5, 3° comma, della legge 8.8.85 n. 443, possono divenire titolari dell'autorizzazione purchè l'attività venga svolta da personale qualificato.

ART. 7 TRASFERIMENTO

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività, debbono presentare domanda al Sindaco nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento.

ART. 8 REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI

Spetta al servizio di igiene pubblica l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività e della idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, secondo le norme seguenti:

- a) – nei locali ad uso degli esercizi in quelli accessori, i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di almeno mt. 2, dovranno essere rivestiti di materiale e/o tinteggiatura impermeabile e lavabile che consentano la pulizia e la disinfezione più completa;
- b) – nei locali di lavoro deve esistere un'adeguata dotazione di lavandini costituiti da materiale lavabile e disinfettabile, ad acqua calda, fredda e potabile, per un regolare svolgimento dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Tali lavandini devono essere previsti di adatto sistema per lo smaltimento delle acque di rifiuto in conformità della normativa vigente;
- c) – ogni esercizio deve possedere almeno due servizi igienici, distinti tra quello del personale e quello destinato alla clientela. Là dove il ciclo di lavorazione prevede sia per il personale che per la clientela il doppio sesso si richiede un numero di servizi WC adeguato al detto ciclo di lavorazione;
- d) – l'attività di parrucchiere svolta, così come previsto dalla legge, sia per uomini che per donne, deve essere esercitata creando all'interno del locale una separazione fisica tra la zona ove viene esercitata l'attività per uomini e quella destinata all'acconciatura per donne.

ART. 9 ARREDAMENTO, ATTREZZATURE E DOTAZIONE DEGLI ESERCIZI

Tutti gli esercizi relativi alle attività previste dal presente regolamento devono essere dotati di una cassetta a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile, per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita, nonché idonei contenitori a chiusura ermetica, lavabili e disinfettabili, per la raccolta giornaliera differenziata dei rifiuti, in conformità alle norme vigenti.

Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e di biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio, di raso, di forbici, di pennelli ed accessori in proporzione all'importanza dell'esercizio stesso ed la numero dei lavoranti con adeguato ed idoneo meccanismo di sterilizzazione e di un contenitore isolato di medicinali per il pronto soccorso.

Devono essere forniti, inoltre, di sedili rivestiti di materiali lavabili.

ART. 10 LIBRETTO DI IDONEITÀ SANITARIA DEL PERSONALE

Il personale di lavoro e di assistenza comunque adibito all'esercizio, deve essere munito di libretto di idoneità sanitario rilasciato dal servizio di igiene pubblica.

I libretti di idoneità sanitaria delle persone suddette devono essere tenuti in custodia dal conduttore dell'esercizio per essere esibiti ad ogni richiesta degli organi di vigilanza dell'autorità sanitaria e sono soggetti a rinnovo annuo di validità, previa visita sanitaria di controllo da praticarsi sempre a cura del servizio di igiene pubblica.

ART. 11 CONDUZIONE IGIENICA DELLE ATTIVITA'

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a) l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con mezzi suggeriti e approvati dal servizio di igiene pubblica;
- b) i rasoi e gli altri ferri taglienti del mestiere devono essere tenuti accuratamente puliti e, prima dell'uso, devono essere immersi in sostanze disinfettanti riconosciute idonee allo scopo del servizio suddetto;
- c) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con abbondante acqua corrente e la superficie rasata deve essere spruzzata con idonei preparati disinfettanti;
- d) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini e preparati essiccatori (allume, ecc.);
- e) le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate, dopo ogni servizio;
- f) tutti gli attrezzi, in genere, occorrenti per l'attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, ove la loro natura lo richieda, disinfettati;
- g) tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute;
- h) coloro che effettuano servizio a domicilio del cliente (art. 3) dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli strumenti necessari per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

I procedimenti tecnici di lavorazione, nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare fastidiose o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente.

Durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili, si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi.

L'esercizio è tenuto a segnalare al servizio di igiene pubblica casi o focolai, anche sospetti, di tigna o di pediculosi dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue attività e di eventuali danni derivanti o riferiti dall'uso di tinture o di altri prodotti di cosmesi.

ART. 12 PULIZIA DEL PERSONALE

Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro abbottonata, sempre in stato di perfetta nettezza.

Prima di iniziare ciascun servizio, ed alla presenza del cliente, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

ART. 13 ORARI E TARIFFE

Gli orari giornalieri dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono stabilite con ordinanza del Sindaco su proposta delle associazioni di categoria più rappresentative.

E' fatto obbligo di esporre l'orario adottato in modo ben visibile all'entrata dell'esercizio. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad esporre le proprie tariffe in modo ben visibile all'attenzione della clientela.

ART. 14
DISTANZE

L'autorizzazione all'apertura di nuove attività può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di nuova apertura ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra una distanza non inferiore a mt. 400 calcolati seguendo il percorso pedonale più breve nella viabilità pubblica.

Il trasferimento di un esercizio può essere concesso su tutto il territorio comunale a condizione che tra l'esercizio da trasferire ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra una distanza non inferiore a mt. 400.

In caso di comprovata causa di forza maggiore, il sindaco, sentita la Commissione consultiva, può derogare al limite suddetto.

ART. 15
NORME TRANSITORIE

Alle attività già esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento (già iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane o che abbiano esperito le procedure, avendone i requisiti, per ottenere detta iscrizione da almeno 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento l'autorizzazione amministrativa verrà rilasciata d'ufficio, previa verifica, a termini dell'art. 4 della legge 161/63 dei requisiti igienici e quelli richiesti dalla legge 25.7.56, n. 860.